

N. Gen.le 66 del 06/02/2018

N. di Settore 11 del 06/02/2018



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Legge n. 10/1977, art. 3 e art. 6 – Legge Regionale n. 16 del 10.08.2016 art. 7 comma 12 – adeguamento costo di costruzione in vigore nell’anno 2017 da applicarsi dal 1° gennaio 2018

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 30.12.1993, esecutiva, con la quale venivano adeguati gli oneri di urbanizzazione alla luce dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 70/81 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 09.11.2016, esecutiva, avente l’oggetto “ aggiornamento e determina dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione da porre a carico degli utilizzatori delle aree – art. 41 della Legge Regionale 71/78 e s.m.i.

Considerato che il contributo del costo di costruzione, ai sensi dell’art. 3 e dell’articolo 6 della Legge 10/1977 e articolo 7 comma 12 della Legge Regionale 10.08.2016, deve essere aggiornato annualmente per i nuovi edifici, fabbricati residenziali ed è determinato periodicamente dalla Regione con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della Legge 05.08.1978 n. 457;

Considerato che nei periodi intercorrenti tra le determina regionali di cui sopra, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzioni è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di statistica (I.S.T.A.T.)

Considerato che in base alle ultime pubblicazioni dell’Istituzione Nazionale di Statistica, novembre 2017, il costo base a mq relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale, determinato per l’anno 2017 in €.235,188 subisce l’incremento dello 0.7% pari ad €.1.647 e viene fissato per l’anno 2018 ad €.236,835 che si arrotonda ad € 236,84/mq;

Vista la Determina Sindacale n.º 04 del 11.01.2018 di incarico per la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore III Gestione del Territorio al Geom. Giunta Mario;

Vista la Legge n. 10/1977;

Vista la Legge Regionale 71/78;

Vista la Legge Regionale n. 16/2016;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

- 1) Che l'aumento percentuale del costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali da applicarsi a decorrere al 1° gennaio 2018, al parametro 235,188/mq. in vigore nel 2017 è pari allo 0.7%;
- 2) Che pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2018 il costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali è pari ad €. (235,188 x 0.7%) €,236,84/mq. (diconsi euro duecentotrentasei/84 al mq.);
- 3) Dare atto che si riconfermano anche le percentuali attualmente applicate relativamente al calcolo del costo di costruzione per gli insediamenti non residenziali destinati ad attività artigianali, commerciali o direzionali determinati con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 09.11.2016;
- 4) di dare atto che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D. Lgs 50/2016
- 5) La presente determinazione verrà trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
- 6) Trasmettere il Presente Atto al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(GEOM. GIUNTA MARIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 06/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;